Alternanza scuola-lavoro e tirocini curricolari nell'istruzione secondaria di secondo grado

Integrazione delibera n. 211 del 26/02/2016

Delibera n. 1750 del 27/10/2017

Integrazione deliberazione n. 211 del 26 febbraio 2016 "Attuazione dei tirocini curriculari nell''istruzione secondaria di secondo grado": approvazione delle Linee guida per la valutazione dell''alternanza scuola-lavoro ed esclusione delle esperienze di tirocinio curriculare realizzate in alternanza scuola-lavoro dagli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione per il computo dei limiti numerici previsti per i tirocini ospitabili da un datore di lavoro.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1750 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Integrazione deliberazione n. 211 del 26 febbraio 2016 "Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado": approvazione delle Linee guida per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro ed esclusione delle esperienze di tirocinio curriculare realizzate in alternanza scuola-lavoro dagli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione per il computo dei limiti numerici previsti per i tirocini ospitabili da un datore di lavoro.
Il giorno 27 Ottobre 2017 ad ore 09:30 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI
Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI
Assenti: ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2017-S116-00339

Il Relatore comunica,
- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 2003, n. 53";
- Vista la Legge 13 luglio 2017, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'articolo 1,
Comma 7, lett. o) che stabilisce tra gli obiettivi prioritari del sistema scolastico "l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione" ed il comma 33 che "Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi d alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva,

nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio".
- Vista la Legge Provinciale n.10 del 20 giugno 2016, che ha modificato la legge provinciale sulla scuola n.5 del 7 agosto 2006 e nello specifico l'articolo 65 in materia di alternanza scuola lavoro.
In particolare l'articolo 65 comma 1 prevede che "Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola - lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali. Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale" Inoltre il comma 2 prevede che "E' altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale. a norma provinciale Ciò significa che va assicurata ad ogni studente un percorso di alternanza scuola lavoro, che prevede un'esperienza significativa in tirocinio curriculare, valorizzando l'esperienza concreta nel contesto lavorativo reale.
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 febbraio 2016, n. 211 "Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell'alternanza scuola lavoro, di convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare"e le sue integrazioni con deliberazioni del 6 dicembre 2016, n.2298 e del 27 gennaio 2017, n. 61, che definiscono per il sistema educativo provinciale le modalità attuative dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola lavoro.
- Vista la Guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola lavoro, pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 5 ottobre 2015, ed in particolare le sezioni "Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro",
"Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" e "Requisiti delle strutture ospitanti".
-
Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", dove si stabilisce che:

- l'esame di Stato, in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuolalavoro;
- l'assolvimento degli obblighi di alternanza è condizione necessaria per l'ammissione all'Esame di Stato e che in sede di colloquio dell'Esame il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
- Considerato che l'alternanza intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo ambito teorico, offrendo nuovi stimoli all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.
- Considerato inoltre che il tirocinio curriculare si configura come esperienza on the job nel corso di un percorso di apprendimento che si conclude con un titolo di studio.
- Constatato che, sulla base della normativa vigente, risulta utile definire delle linee guida per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, per fornire alle istituzioni scolastiche indicazioni operative in merito alla verifica e alla valutazione degli apprendimenti nell'attività in alternanza scuola lavoro per quanto riguarda la valutazione periodica e finale degli studenti e l'ammissione e lo svolgimento dell'Esame di Stato, come specificate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Nello specifico le linee guida:

- affrontano gli oggetti della valutazione, le competenze, gli attori coinvolti in tale processo, evidenziandone ruoli e modalità di valutazione, sottolineando la necessità di un atteggiamento aperto e al contempo rigoroso rispetto all'atto del valutare;
- presentano una gamma di strumenti di verifica e valutazione, mettendone in luce le caratteristiche essenziali, i tratti e le funzioni, oltre che le modalità di documentazione e di certificazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite in alternanza.
- Costatato che, sulla base della normativa vigente, risulta utile definire delle linee guida per l'alternanza degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, come specificate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Vista la Legge n. 196/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18, che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;
- Visto il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge n. 196/97, sui tirocini formativi e di orientamento", che in assenza di regolamentazione sui tirocini curriculari da parte delle Regioni e Province Autonome, vige, benché ormai ampiamente superato, per quanto riguarda i limiti numerici di ospitalità da parte dei datori di lavoro privati e pubblici;
- Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" del novembre 2012
- Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini 2014/C88/01;

- Vista la Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 ed in particolare gli articoli 4 bis e 4 ter che disciplinano rispettivamente i tirocini formativi e di orientamento ed i tirocini estivi per giovani studenti;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 737 del 19 maggio 2014 "Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell' articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19";
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 736 del 19 maggio 2014 "Criteri e modalità di attivazione dei tirocini estivi di cui all'articolo 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19";
- Visto l'Accordo tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art.1 commi 34 3e 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92", Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017, che aggiornano e sostituiscono le linee guida approvate dalla Conferenza Stato regioni nella seduta del 24 gennaio 2013 (Repertorio atti n. 1 /CSR);
- Preso atto che le nuove Linee guide in materia di tirocini formativi e di orientamento sopracitate, come peraltro le precedenti del 24 gennaio 2013, escludono tra le materie oggetto delle stesse i tirocini curriculari, anche nella modalità del tirocinio estivo, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- Visto lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante "regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e per la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori" in fase di decretazione, a seguito del parere favorevole del Consiglio di Stato (numero affare 01486/2017) espresso nell'adunanza di sezione del 31 agosto 2017, che reca all'articolo 6 alcune disposizioni volte a garantire la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le strutture ospitanti,

stabilendo che il numero degli studenti ammessi sia individuato a seguito di una attenta valutazione circa le capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative del soggetto ospitante,
nonché in ragione della tipologia del rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor esterno non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto 12 a 1 per attività a rischio basso, che costituisce standard nazionale di riferimento anche per la Provincia Autonoma di Trento;
- Considerato l'obbligo dell'istituzione scolastica o formativa di accertare per la realizzazione del tirocinio curriculare, in relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, il possesso da parte dei soggetti ospitanti di:

a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
Queste capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate anche nel testo della convenzione per l'attivazione del tirocinio curriculare tra l'istituzione scolastica o formativa ed il soggetto ospitante, come pure gli obblighi e le verifiche volte a garantire la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le strutture ospitanti.
- Considerato che in Trentino, gli studenti del secondo ciclo, coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro e quindi iscritti al primo settembre 2017 alle classi III, IV e V sono 14.987 e che rispetto a tutti questi studenti i dirigenti scolastici e formativi devono garantire l'assolvimento degli obblighi di alternanza ai fini dell'ammissione agli esami di qualifica e di diploma professionale e all'Esame di Stato e che tali attività, rispetto al numero di esperienze attivate prima dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro risultano più che triplicate.
- Ritenuto necessario creare le migliori condizioni per facilitare l'accoglienza di tutti gli studenti in obbligo di alternanza scuola-lavoro e per realizzare mediante il tirocinio curriculare, in quanto metodologia didattica, esperienze realmente formative e significative negli ambienti lavorativi,
intervenendo anche sul versante normativo, in quanto laddove non diversamente regolamentato, permangono i limiti numerici indicati dal Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 per quanto riguarda gli studenti in alternanza scuola lavoro che un soggetto ospitante può accogliere.
Risulta pertanto opportuno regolamentare tale aspetto per definire una precisa linea di comportamento per tutte le imprese ed enti pubblici e privati e per gli operatori del mercato del lavoro e della scuola. In tal senso s'intende procedere proponendo di non considerare i tirocini curriculari in alternanza scuola-lavoro, di cui alla normativa statale e provinciale sulla scuola citata, rilevanti per determinare il limite massimo di tirocini ospitabili da un datore di lavoro,
ferma restando la responsabilità del dirigente/direttore dell'istituzione scolastica o formativa di verifica preliminare delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative nonché la sussistenza degli adempimenti necessari a garantire la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nei tirocini curriculari presso le strutture ospitanti. Conseguentemente i tirocini curriculari sono esclusi dai vincoli numerici indicati dal Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 e da quelli indicati per i tirocini extracurriculari.
- Rilevata la necessità di assicurare a tal fine un monitoraggio nel tempo per verificare l'effettiva numerosità e distribuzione dei tirocini fra i diversi soggetti ospitanti e le caratteristiche formative dei tirocini stessi;
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il parere per quanto riguarda l'esclusione dei tirocini curriculari dai limiti di computo dei tirocini ospitabili da un datore di lavoro, espresso dalla Commissione Provinciale per l'impiego in data 16 ottobre 2017;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le Linee guida per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui agli Allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, ferma restando:
- la responsabilità del dirigente/direttore dell'istituzione scolastica o formativa di verifica preliminare delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative nonché la sussistenza degli adempimenti necessari a garantire la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nei tirocini curriculari presso le strutture ospitanti;
- la necessità di creare le migliori condizioni per facilitare l'accoglienza di tutti gli studenti in obbligo di alternanza scuola-lavoro e per realizzare esperienze realmente formative e significative negli ambienti lavorativi;

di escludere i tirocini curriculari in alternanza scuola-lavoro dai vincoli numerici indicati dal Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 e da quelli previsti per i tirocini extracurriculari.
3. di affidare al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado Università e Ricerca l'analisi nel tempo della distribuzione dei tirocini fra i diversi soggetti ospitanti, al fine di monitorare la correlazione tra la numerosità di studenti ospitati e la realizzazione di esperienze formative significative negli ambienti lavorativi. Tale monitoraggio dovrà essere presentato anche alla Commissione Provinciale per l'impiego;
4. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2017-S116-00339

Adunanza chiusa ad ore 11:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.